



IN QUESTO NUMERO

- In vigore l'obbligo di pubblicazione dello scadenario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi - *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 20 dicembre 2013.
- Proroga bilanci di previsione 2014.
- Proroga termine per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali nei comuni con meno di 5.000 abitanti.
- Legge di Stabilità 2014: acquisti in economia e fino a 40.000 euro fuori dall'obbligo della centrale di committenza per i Comuni con meno di 5.000 abitanti.
- A.N.A.C.: delibera n. 77/2013 - Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità - termine fissato al 31 gennaio 2014.
- INPS: Lavoro accessorio. Nuove modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio attività - Circolare n. 177 del 19 dicembre 2013.
- AVCP: Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, Utilizzo del sistema AVCPass per la verifica dei requisiti - comunicato del 2 gennaio 2014.
- Modalità di applicazione agli enti locali delle norme di contenimento delle spese per il funzionamento degli apparati amministrativi - Corte dei Conti Sezione delle autonomie N. 26 /SEZAUT/2013/QMIG del 20 dicembre 2013.
- L'importo previsto per assunzioni programmate, ma non effettuate, non può incrementare virtualmente il livello della spesa di personale da prendere in considerazione per l'anno di riferimento - Corte dei Conti Sezione delle autonomie N. 27/SEZAUT/2013/QMIG del 20 dicembre 2013.

SEDE CENTRALE - Piazzale Risorgimento n. 14 - 24128 BERGAMO

Tel. 035/40.35.40 - Fax 035/25.06.82 - C.F. 95100580166

www.conord.org

conord@conord.org

In vigore l'obbligo di pubblicazione dello scadenario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi - Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20 dicembre 2013.

Con la pubblicazione in G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 8 novembre 2013, entra in vigore il decreto che spiega le modalità di pubblicazione dello scadenario web dei nuovi obblighi amministrativi previsto dalla norma sulle "date uniche" che fissa in due soli giorni l'anno (1° luglio e 1° gennaio, salvo particolari esigenze di celerità amministrativa) l'entrata in vigore delle disposizioni normative e regolamentari e degli atti amministrativi a carattere generale di amministrazioni statali, agenzie ed enti pubblici.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del DPCM in Gazzetta, su ogni sito internet istituzionale delle Pa, nella sezione "Amministrazione Trasparente", dovrà essere creata un'area denominata "scadenario dei nuovi obblighi amministrativi", distinguendo quali riguardano i cittadini e quali le imprese.

Il decreto, in attuazione dell'art. 29, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, disciplina le modalità di pubblicazione, a cura del responsabile della trasparenza, di uno scadenario

sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti.

Il decreto disciplina, altresì, le modalità di comunicazione del predetto scadenario al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini della pubblicazione riepilogativa degli stessi in un'apposita sezione del sito istituzionale.

Circa i criteri e le modalità di pubblicazione dello scadenario, il decreto prevede che il responsabile della trasparenza pubblica le informazioni relative ai nuovi obblighi amministrativi introdotti, sul sito web istituzionale in apposita area denominata «Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi», all'interno della sotto-sezione di secondo livello «Oneri informativi per cittadini e imprese», nell'ambito della sotto-sezione di primo livello «Disposizioni generali» della sezione «Amministrazione trasparente», di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Per facilitare l'accesso ai contenuti dei nuovi obblighi amministrativi, le informazioni sono distinte tra quelle che hanno per destinatari i cittadini e quelle che hanno come destinatari le imprese, e organizzate in successione temporale secondo la data d'inizio dell'efficacia degli obblighi stessi.

Il testo del provvedimento è disponibile su:

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1110966/dpcm_08-11-2013_scadenzario_obblighi.pdf

Proroga bilanci di previsione 2014

Con comunicato del 27 dicembre 2013, il Ministero dell'Interno rende noto che, con apposito decreto del 19 dicembre 2013, è stato differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali.

Proroga termine per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali nei comuni con meno di 5.000 abitanti.

Il comma 530 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Legge di stabilità 2014 prevede che :

All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) e' sostituita dalle seguenti:

«b) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.

Pertanto i termini per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali nei comuni inferiori ai 5.000 abitanti sono prorogati al 30 giugno e al 31 dicembre 2014.

Legge di Stabilità 2014 : acquisti in economia e fino a 40.000 euro fuori dall'obbligo della centrale di committenza per i Comuni con meno di 5.000 abitanti.

Il Comma 343 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Legge di stabilità 2014 prevede che :

Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonche' nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125».

Viene pertanto a decadere l'obbligo per i Comuni fino a 5.000 abitanti di ricorrere alle centrali di committenza per gli acquisti in economia e fino a 40.000 euro

A.N.A.C.: delibera n. 77/2013-Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità - termine fissato al 31 gennaio 2014.

L'Autorità Anti Corruzione (ex CIVIT), nella seduta del 12 dicembre 2013, ha adottato la delibera n. 77/2013 "Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità", pubblicata sul sito www.civit.it.

Il documento fornisce indicazioni per la predisposizione, da parte degli OIV o di strutture che svolgono funzioni analoghe, delle attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.12.2013 nelle amministrazioni pubbliche e in altri enti e società indicati dal d.lgs. n. 33/2013, stabilendo le modalità attraverso cui l'Autorità eserciterà la propria attività di vigilanza e controllo muovendo anche dagli esiti delle predette attestazioni.

Sono tenuti a predisporre e pubblicare l'attestazione gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, dei soggetti indicati nella delibera CiVIT n. 50/2013, ivi inclusi quelli degli enti locali nella misura in cui gli enti locali rientrano negli ambiti soggettivi di applicazione degli obblighi considerati, come anche previsto dall'Intesa Governo, Regioni e Autonomie locali sancita in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013.

In sede di predisposizione dell'attestazione, gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, si avvalgono della collaborazione dei Responsabili della trasparenza che forniscono tutte le informazioni necessarie a verificare l'effettiva pubblicazione dei dati e la loro qualità, tenuto conto di quanto stabilito nell'Allegato 2 alla delibera CiVIT n. 50/2013. Si ricorda infatti che, ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, il Responsabile della trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione segnalando gli esiti di tale controllo agli OIV.

La verifica degli OIV al 31 dicembre 2013 è circoscritta ad un novero selezionato di obblighi di pubblicazione e si aggiunge a quella già predisposta dagli OIV al 30 settembre 2013.

Gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, sono tenuti a pubblicare, entro il 31 gennaio 2014, nel sito nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o di struttura analoga":

- la Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013
- il Documento di attestazione
- la Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o delle altre strutture con funzioni analoghe.

La Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013, il Documento di attestazione e la Scheda di sintesi non dovranno essere trasmessi all'A.N.AC. ma solamente pubblicati nel sito.

INPS: Lavoro accessorio. Nuove modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio attività - Circolare n. 177 del 19 dicembre 2013

Le disposizioni in materia di lavoro accessorio prevedono quale unico ma obbligatorio adempimento che i committenti, prima dell'inizio della prestazione, effettuino la comunicazione di inizio attività indicando i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, il luogo dove si svolge l'attività lavorativa e il periodo presunto di attività.

Finora l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione è avvenuto, per i voucher cartacei distribuiti presso le sedi INPS, con la trasmissione della dichiarazione all'INAIL a mezzo fax o tramite il sito [www.inail.it/Sezione Servizi on line](http://www.inail.it/Sezione_Servizi_on_line).

Per gli altri canali di distribuzione dei voucher (tabaccai abilitati, sportelli delle Banche popolari, uffici postali, procedura telematica) la comunicazione è trasmessa direttamente all'INPS tramite contact center o tramite sito istituzionale.

Al fine di razionalizzare e uniformare l'adempimento relativo alla

comunicazione obbligatoria di inizio prestazione a carico dei committenti, a partire dal 15 gennaio 2014, le comunicazioni di inizio attività nonché le eventuali variazioni dovranno essere effettuate direttamente all'INPS, esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro.

Al fine di consentire un graduale accesso all'utilizzo esclusivo della modalità telematica ed agevolare il più possibile la fruizione dei servizi da parte dell'utenza che si avvale dei voucher cartacei distribuiti dalle Sedi INPS, è prevista una fase transitoria per il periodo fino al 14 gennaio 2014, durante la quale sarà possibile trasmettere le comunicazioni/variazioni delle prestazioni lavorative sia attraverso i canali INPS sia tramite il fax INAIL o il sito: [www.inail.it/Sezione Servizi on line](http://www.inail.it/Sezione_Servizi_on_line).

A decorrere dal 15 gennaio 2014, la dichiarazione di inizio attività lavorativa e le comunicazioni di eventuali variazioni, dovranno essere comunicate direttamente all'INPS ed esclusivamente con modalità telematica.

Dalla medesima data cessa, inoltre, l'adempimento diretto a carico dei beneficiari della comunicazione all'Inail e di conseguenza non saranno più operativi il fax INAIL e la sezione del sito www.inail.it che saranno disattivati.

AVCP: Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, Utilizzo del sistema AVCPass per la verifica dei requisiti - comunicato del 2 gennaio 2014.

Con comunicato del 2 gennaio 2014 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici rende noto che è avviato il sistema AVCPass come previsto dalla Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 .

Oltre al Comunicato del Presidente del 17 dicembre 2013, l'Avcp ha messo a disposizione di operatori economici e stazioni appaltanti una serie di servizi e strumenti per l'utilizzo del sistema.

Nella sezione Servizi del portale dell'Autorità, è presente un'area dedicata alla formazione da cui è possibile accedere a quattro moduli formativi sul sistema AVCPass:

- Registrazione e profilazione;
- Delibera n. 111/2012;
- AVCPass, nelle due componenti Operatore Economico e Stazione Appaltante.

Ogni modulo formativo comprende sessioni basate su tecnologia WBT (Web Based Training), liberamente fruibili.

Tra i servizi on line sono infine disponibili i manuali per l'utilizzo del sistema AVCPass, suddivisi per utenti (operatori economici o stazioni appaltanti) ed argomenti.

Ulteriori approfondimenti su www.avcp.it

Modalità di applicazione agli enti locali delle norme di contenimento delle spese per il funzionamento degli apparati amministrativi - Corte dei Conti Sezione delle autonomie N. 26 /SEZAUT/2013/QMIG del 20 dicembre 2013

Facendo seguito alla deliberazione n. 296/2013/2013 del 25 giugno 2013 con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia ha rimesso alla Sezione delle autonomie una questione di massima concernente l'interpretazione dell'art. 1, comma 141 della legge di stabilità per il 2013, legge 24 dicembre 2012, n. 228 , la Corte dei Conti Sezione delle autonomie si è espressa come segue:

La questione all'esame concerne la corretta interpretazione dell'art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), il quale, nel prevedere la riduzione puntuale della spesa per mobili ed arredi, dispone quanto segue:
141. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e

la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Al fine di inquadrare correttamente la richiamata fattispecie nell'ambito delle misure di contenimento della spesa di funzionamento degli apparati amministrativi, occorre ricordare che in più occasioni il legislatore è intervenuto, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

In particolare, si richiama il disposto di cui all'art. 6 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, il quale, ai commi 7, 8, 12, 13, 14, individua diverse tipologie di spesa da ridurre in base a specifici coefficienti rapportati alla spesa storica. Tra tali oneri di funzionamento figurano spese per collaborazioni e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, auto di servizio, mobili ed arredi, riduzione dell'uso della carta e razionalizzazione

delle spese attraverso la centralizzazione delle procedure di acquisto.

Nel corso del 2012 sono state introdotte nuove norme volte ad incidere ulteriormente su tale aggregato di spesa.

Trattasi, in particolare, dell'art 5, comma 2, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, in materia di riduzione delle spese di manutenzione, noleggio ed esercizio del parco auto, nonché del richiamato art. 1, comma 141, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di riduzione delle spese per acquisto di mobili ed arredi.

Filo conduttore dell'operato del legislatore in tema di contenimento della spesa pubblica degli enti locali appare, pertanto, la riduzione e la razionalizzazione delle spese per consumi intermedi, categoria questa che costituisce una delle principali voci della spesa di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche che presenta un andamento in crescita.

Con riguardo alle spese finalizzate all'acquisto di arredi scolastici, è importante richiamare, altresì, l'art. 18, comma 8-septies, della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (cd. "Decreto del fare"), che ha previsto l'espressa esclusione delle spese finalizzate all'acquisto di arredi scolastici dalle limitazioni di spesa previste dall'art. 1, comma 141, della legge di stabilità n. 228/2012, adottando un criterio di non tassatività delle voci di spesa individuate,

finalizzato alla ricerca di un equilibrio dinamico del bilancio da realizzare mediante opportune compensazioni di spesa in sede di allocazione delle risorse.

Lo stesso significato dell'inciso posto all'inizio dell'art. 1, comma 141, l. n. 228/2012 tende a considerare le norme finalizzate alla riduzione delle spese per consumi intermedi in un'ottica complessiva, con possibilità di compensazione tra le singole voci di spesa nel rispetto di un tetto massimo di spesa stanziabile a bilancio. Di qui la possibilità di garantire i risparmi attesi senza compromettere il buon andamento dei servizi, assicurando, nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed organizzativa degli enti locali, che le scelte di impiego di dette risorse siano comunque fondate sulla valutazione delle esigenze dei vari servizi.

Pur nella considerazione che la valenza indiretta delle disposizioni finalizzate al coordinamento della finanza pubblica ha riguardato, ai fini della risoluzione della proposta questione di legittimità costituzionale, soltanto le Regioni, le Province autonome e gli Enti del Servizio sanitario nazionale (unici destinatari del citato art. 6, comma 20, d.l. n. 78/2010, oggetto della richiamata sentenza costituzionale), non vi è dubbio che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 141, della l. n. 228/2012, impone la ricerca di una soluzione interpretativa che salvaguardi le scelte decisionali degli enti locali in tema di allocazione delle risorse, evitandone l'indebita compromissione dell'autonomia finanziaria.

In tal senso, l'assenza, all'interno del testo legislativo (o, addirittura, del singolo articolo di legge), di un omogeneo precetto limitativo cui fare riferimento ai fini delle opportune compensazioni di spesa, non può costituire elemento ostativo all'applicazione dei richiamati principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, laddove sia possibile imputare all'unico aggregato di spesa per consumi intermedi le specifiche percentuali di abbattimento comunque disposte in funzione del raggiungimento, nel medesimo arco temporale di riferimento, degli obiettivi complessivi di finanza pubblica previsti per i singoli enti del comparto territoriale di spesa.

Né può avere rilievo alcuno la mancanza di una espressa qualificazione, da parte del legislatore statale, delle specifiche norme poste in funzione di contenimento della spesa quali disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, dovendosi ritenere tale qualificazione intrinseca nella stessa funzione esercitata.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, ha pertanto enunciato il seguente principio di diritto:

L'art. 1, comma 141, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, nel disporre limiti puntuali alle spese per l'acquisto di mobili e arredi, obbliga gli enti locali al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di

riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

L'importo previsto per assunzioni programmate, ma non effettuate, non può incrementare virtualmente il livello della spesa di personale da prendere in considerazione per l'anno di riferimento - Corte dei Conti Sezione delle autonomie N. 27/SEZAUT/2013/QMIG del 20 dicembre 2013 .

Facendo seguito alla deliberazione n. 347/2013/QMIG del 28 agosto 2013 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte che ha rimesso alla Sezione delle autonomie una questione di massima concernente la possibilità che, per gli enti soggetti al patto di stabilità, nella spesa di personale per l'anno di riferimento, ai fini della riduzione prevista dall'art. 1, c. 557, della l. 296/2006, possa essere compreso l'importo relativo ad assunzioni programmate ma non effettuate ed in caso positivo le modalità di contabilizzazione delle somme previste per le suddette assunzioni, la Corte dei Conti Sezione Autonomie si è espressa come segue :

Il contrasto interpretativo nasce dalla difficoltà di conciliare l'esigenza di consentire agli enti fino ai 5.000 abitanti di non privarsi di professionalità essenziali, adibite all'esercizio di funzioni fondamentali, con la necessità di non contravvenire alla coerenza delle norme in tema di riduzione di personale.

A tal fine, le Sezioni favorevoli alla reintegrazione del personale cessato sostengono che, in costanza di procedure assunzionali avviate, la spesa di personale dell'anno di riferimento possa essere virtualmente incrementata dell'importo derivante dall'assunzione programmata e non effettuata (ma stanziata in bilancio). La condivisione dell'orientamento nasce, non solo dalla citata necessità di sopperire all'inadeguatezza degli organici più esigui, ma anche dalla coerente esigenza di portare a conclusione l'iter delle relative procedure assunzionali, iniziate sotto il regime del turnover integrale di cui al comma 562 dell'art. 1 della l. n. 296/2006. Al riguardo una nota di orientamento conforme del MEF/IGOP (n. 6279 del 26.02.2013), su richiesta dell'ANCI, ha precisato che l'avanzato stadio di svolgimento dell'iter procedurale potrebbe coincidere con la fissazione, entro il 31.12.2012, del calendario delle relative prove d'esame e conclusione del procedimento di reclutamento entro il corrente anno (2013). In conclusione, le Sezioni regionali di controllo favorevoli alla richiesta del comune ritengono che "la programmazione di nuove assunzioni, con l'avvio delle relative procedure,

determina un "effetto prenotativo" nello stesso anno sulle relative somme ai soli fini del disposto di cui all'art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006, senza che ciò comporti una prenotazione d'impegno in senso contabile" (Sezione per la Basilicata n. 2/2012).

L'indirizzo opposto alla tesi illustrata contesta la sostenibilità del conteggio figurativo delle spese programmate, in quanto, nel confronto storico con l'anno successivo, non si tratterebbe di spese effettivamente sostenute, ma puramente virtuali .

In particolare non appare sostenibile la soluzione del c.d. "effetto prenotativo", in quanto potrebbe dimostrarsi una modalità elusiva del principio della riduzione programmata di spesa, ponendo a raffronto due aggregati non omogenei, relativi l'uno alla spesa virtuale e l'altro a quella effettiva. Gli effetti che scaturiscono da interpretazioni additive o derogatorie delle norme, da una parte possono apparire comprensibili perché rispondono all'intento di favorire gli enti che versano in gravi situazioni di deficit di competenze, mentre dall'altra inducono a riaccostarsi all'evidenza della legge e a ripercorrerne le ragioni, già in larga parte esposte nella delibera n. 6/2012 della Sezione delle autonomie..

Per queste ragioni deve ritenersi che le spese previste per le assunzioni programmate, ma non effettivamente attuate non possano incrementare virtualmente la spesa dell'anno di riferimento, ai fini della riduzione delle spese di personale dell'anno in corso, di

cui all'art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006.